



COMUNE DI CASTELLEONE

(Provincia di Cremona)

26012 Via Garibaldi, 2 - tel. 0374/356333 - fax 0374/350214
polizialocale@comune.castelleone.cr.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE

PRONTUARIO VIOLAZIONI 2016-03-26

a cura del Dott. Andrea Vicini

Cap. 1 Sicurezza urbana e decoro

CONDOTTA VIETATA	NORMA VIOLATA	SANZION E	NOTE
<p>esercitare la mendicITÀ in modo vessatorio, ripugnante, fraudolento o petulante in tutto il territorio comunale;</p> <p>È fatto divieto di esercitare la mendicITÀ non invasiva nelle seguenti località: a meno di cento metri dai Civici Cimiteri di Castelleone, Corte Madama e San Latino; sul sagrato di tutti gli edifici di culto, sotto i portici di Via Roma; in corrispondenza ed in prossimità della Stazione Ferroviaria; nei pressi delle attività commerciali; a meno di cento metri dagli edifici pubblici e dalle strutture di assistenza sanitaria e geriatrica; in tutte le aree occupate dal mercato comunale settimanale, dal Mercatino del Piccolo Antiquariato e da ogni altra manifestazione autorizzata su area pubblica ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS; nei pressi delle aree nelle quali si svolgono manifestazioni sportive, sociali o culturali; nelle aree adibite a parcheggio pubblico di veicoli a motore.</p>	Articolo 56 Ter Regolament o di Polizia Urbana.	50,00 E.	Proventi <u>Autorità competente</u> Sequestro per confisca del denaro raccolto illecitamente Comune Sindaco Da 25 a 150 E. Sentenza Corte Costituzionale n. 115 de 4 aprile 2011 + Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica- Prefetto di Cremona 15 febbraio 2012
<p>È fatto divieto nei luoghi pubblici del centro abitato di detenere e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i bar e ristoranti e delle aree nelle quali si svolgano Feste popolari e simili manifestazioni espressamente autorizzate, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori od organizzatori;</p>	80 bis Regolament o di Polizia Urbana	50,00 E.	Comune Sindaco Da 25 a 150 E.2
<p>È fatto divieto di introdurre veicoli a motore in tutti i giardini e parchi pubblici, negli spazi verdi attrezzati dal Comune, nelle aiuole e nelle fasce erbose di rispetto di edifici pubblici;</p>	61 bis Regolament o di Polizia Urbana	50,00 E.	Comune Sindaco Da 25 a 250 E.
<p>Articolo 32 bis</p> <p>“Gli esercenti il commercio su aree private, siano essi commercianti o produttori agricoli, quando espongono prodotti ortofrutticoli freschi o prodotti alimentari non deperibili all'esterno della vetrata del punto vendita, su pertinenze di proprietà privata quali gradini od androni privati, portici, gallerie, sporgenze o rientranze dei muri perimetrali e simili, hanno l'obbligo di mantenere tali prodotti ortofrutticoli freschi o prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di cinquanta centimetri dal suolo. I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 150 Euro.”</p>	32 bis Regolament o di Polizia Urbana	50,00 E.	Comune Sindaco Da 25 a 150 E.

Articolo 32 bis R.P.U.

"Gli esercenti il commercio su aree private, siano essi commercianti o produttori agricoli, quando espongono prodotti ortofrutticoli freschi o prodotti alimentari non deperibili all'esterno della vetrata del punto vendita, su pertinenze di proprietà privata quali gradini od androni privati, portici, gallerie, sporgenze o rientranze dei muri perimetrali e simili, hanno l'obbligo di mantenere tali prodotti ortofrutticoli freschi o prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di cinquanta centimetri dal suolo.

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 150 Euro."

Cap. 2 Emissioni da veicoli a motore

CONDOTTA	RIFERIMENTI	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE
Circolare con veicolo a motore soggetto a controllo obbligatorio di gas di scarico ai sensi della DGR Lomb. 8/5276 del 2.08.2007 in difetto di documentazione attestante l'avvenuto controllo	DGR Lomb. 8/5276 del 2.08.2007	Art. 17 II in rel Art. 27 VII Legge Regionale Lombardia 11.12.2006 n. 24	50,00 E.	Comune Sindaco Da 25 a 150 E.
Circolare con veicolo a motore soggetto a controllo obbligatorio di gas di scarico ai sensi della DGR Lomb. 8/5276 del 2.08.2007 senza averlo sottoposto a verifica annuale	DGR Lomb. 8/5276 del 2.08.2007	Art. 17 in rel Art. 27 VI Legge Regionale Lombardia 11.12.2006 n. 24	100,00 E.	Comune Sindaco Da 50 a 300 E.

Sono SOGGETTI AL CONTROLLO OBBLIGATORIO DEI GAS DI SCARICO tutti gli autoveicoli pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia ed aventi le seguenti caratteristiche:

- motore con accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) o a compressione (diesel) e immatricolati dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 2003;
- immatricolati dopo il 1 gennaio 2004, non ancora soggetti a revisione, che abbiano percorso più di 80.000 Km.

Sono ESENTI DALL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO le seguenti categorie di autoveicoli:

- quelli classificati "di interesse storico o collezionistico" come individuati dall'art. 215 del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495 del 1992);
- quelli immatricolati prima del 1970;
- quelli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano percorso più di 80.000 km;
- quelli che abbiano superato nel corso dell'anno l'apposita revisione prevista dal Nuovo Codice della Strada o che siano nell'anno della prima revisione.

CONDOTTA	RIFERIMENTI	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE
In occasione di arresto prolungato della marcia determinato da chiusura di passaggi a livello o dal transito di cortei ometteva di spegnere il motore del veicolo.	L'art. 157 del Decreto Legislativo N. 285/1992 l'art. 353 del D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 45	Art. 47 bis del Regolamento Polizia Urbana	50,00 e.	Comune Sindaco Da 25 a 150 E.

Art. 47 bis R.P.U.

"I conducenti di veicoli a motore hanno l'obbligo di spegnere il motore in occasione di arresto prolungato della marcia determinato dalla chiusura dei passaggi a livello ferroviari o dal transito di cortei istituzionali, processioni religiose, cortei funebri, manifestazioni sportive o folcloristiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui veicoli sono adibiti.

Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli autocarri dotati di attrezzature speciali quando l'accensione del motore sia funzionale all'utilizzo di dette attrezzature.

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 150 Euro."

Cap. 3 Inquinamento acustico

CONDOTTA	RIFERIMENTI	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE
----------	-------------	---------------	----------	------

Circolare con silenziatore di scarico NON REGOLARMENTE INSTALLATO perché privo di MARCHIO DEL PRODUTTORE o di CODICE ALFANUMERICO impresso in modo indelebile	52 cds 198 Reg	79 I e II CDS	84,00	
Circolare con dispositivo silenziatore di scarico NON CONSERVATO IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA od ALTERATO provocando superamento LIMITI DI EMISSIONE		155 II CDS	41,00	Misurazione e con fonometro a 50 cm dallo scarico della marmitta

Cap. 4 Gestione dei rifiuti

condotta	Norma violata	sanzione	Note comuni
Conferimento di rifiuti speciali o di origine domestica nei cestini dislocati nelle vie o negli spazi pubblici	Art. 51 bis del Regolamento di Polizia Urbana	Da 25,00 a 150,00 Euro. P.M.R. 50,00 E.	
Omessa separazione di RIFIUTO ORGANICO e RIFIUTO SECCO non riciclabile	Ord. Sind. 4808 del 14.06.2001	Da 25,00 a 500,00 Euro. P.M.R. 50,00 E.	
Omesso utilizzo di SACCHETTO BIODEGRADABILE per il conferimento di RIFIUTO ORGANICO	Ord. Sind. 4808 del 14.06.2001	Da 25,00 a 500,00 Euro. P.M.R. 50,00 E.	Pagamento entro 60 giorni
Omesso utilizzo di SACCHETTO TRASPARENTE per il conferimento di RIFIUTO SECCO non riciclabile	Ord. Sind. 4808 del 14.06.2001	Da 25,00 a 500,00 Euro. P.M.R. 50,00 E.	Scritti Difensivi Entro 30 giorni
Introduzione nel sacchetto trasparente del RIFIUTO SECCO di frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (VETRO, LATTINE, CARTA, PLASTICA, LEGNO, SCARTI VEGETALI, PILE, MEDICINALI)	Ord. Sind. 4808 del 14.06.2001	Da 25,00 a 500,00 Euro. P.M.R. 50,00 E.	Autorità Competente Sindaco di Castelleone
Condurre su area pubblica urbana un cane senza provvedere alla raccolta delle deiezioni o senza dotarsi di mezzi idonei alla raccolta ed al conferimento negli appositi contenitori	Art. 56 bis del regolamento di Polizia urbana	Da 25,00 a 100,00 Euro. P.M.R. 33,33 E.	Pagamento entro 60 giorni Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Sindaco di Castelleone
Abbandono di RIFIUTI NON PERICOLOSI E NON INGOMBRANTI SU SUOLO (sanzione raddoppiabile per rifiuti pericolosi)	Art. 192 d.lgs 152/06	P.M.R. 600,00 E.	
Abbandono di rifiuti /tutti gli altri casi di illecito amministrativo	Art. 192 d.lgs 152/06	P.M..R. 600,00 E.	Pagamento entro 60 giorni PROVINCIA CREMONA CCP284265
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi	Art. 232 bis d.lgs 152/06	P.M.R. 50 E. ("aumentata fino al doppio")	Scritti Difensivi Entro 30 giorni
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi	Art. 232 ter d.lgs 152/06	P.M.R. 50 E.	Autorità Competente Dirigente Settore Ambiente Provincia
NOTE: art. 7bis c. 1 bis d.lgs 267/2000 mod d.l. 50/03 conv. Lex 116/03			

Articolo 51 bis R.P.U.

"E' vietato conferire nei cestini dislocati nelle vie e negli spazi pubblici, rifiuti di origine domestica e rifiuti speciali, così come definiti dal D. Lgs. 152/2006.

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 150 Euro."

Articolo 192 D. lgs 152/2006 (divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. e' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

«Art. 232-bis D. lgs 152/2006 (Rifiuti di prodotti da fumo). -

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter D. lgs 152/2006 (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). -

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

Cap. 5 Velocipedi sotto i portici

condotta	Norma violata	sanzione	Note comuni
Circolare alla guida di velocipede sotto ai portici destinati ai pedoni	143 del codice della strada	41,00 Euro. P.M.R. entro 5 gorni 28,70 E.	Pagamento entro 60 giorni Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Prefetto di Cremona Giudice di Pace Cremona

Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

[6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.] (1)

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporre a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2)

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 318 a euro 1.272. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. (2)

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Cap. 6 Alcool e Tabacco a minori

Violazione	Norma Violata	Sanzione	Note
Somministrazione Alcoolici ai minori di anni 16 o infermi di mente	Art. 689 codice penale.	Arresto fino a un anno Se ne deriva ubriachezza pena aumentata In caso di reiterazione sanzione amm.va da € 1.000 a € 25.000 e sospensione attività per 3 mesi	n.d.r.
Vendita Alcoolici ai minori di anni 16 o infermi di mente attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici	Art. 689 codice penale	Arresto fino a un anno Se ne deriva ubriachezza pena aumentata	n.d.r.
Somministrazione Alcoolici a persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni	Art. 14 ter L. 125/2001	Sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.000 (pagamento in misura ridotta € 333,33) In caso di reiterazione sanzione amm.va da € 500 a € 2.000 + sospensione dell'attività per 3 mesi	Pagamento entro 60 giorni Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Prefetto di Cremona Giudice di Pace Cremona <small>nota Minnterno557/PAS 56 B 13500.B (18) del 23 aprile 2008</small>
Vendita Alcoolici ai minori di anni 18	Art. 14 ter L. 125/2001	Sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.000 (pagamento in misura ridotta € 333,33)	Pagamento entro 60 giorni Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Prefetto di Cremona Giudice di Pace Cremona <small>nota Minnterno557/PAS 56 B 13500.B (18) del 23 aprile 2008</small>
In qualità di titolare o esercente rivendita di tabacchi e generi di monopolio vendeva o somministrava tabacco a persona minore di anni 16 Violazione in vigore sino al 31/12/2012	art. 25 c. 1 R.D. 24 DICEMBRE 1934 N. 2316	Fino A € 20,00 p.m.r. Euro 6,66	Prefetto
In qualità di titolare di rivendita di tabacchi vendeva o somministrava tabacco a persona minore degli anni quattordici	art. 730 CODICE PENALE	Ammenda fino a Euro 103	A.G.Tribunale
vendeva o somministrava tabacco a persona minore di anni 18 Violazione in vigore dal 1/1/2013	art. 25 C. 2 R.D. 24 DICEMBRE 1934 N. 2316 come modificato dall'articolo 7 del	da € 250,00 a € 1.000,00 (pagamento in misura ridotta € 333,33)	Prefetto

	D.L. 158/2012		
vendeva o somministrava tabacco a persona minore di anni 18 (seconda violazione) Violazione in vigore dal 1/1/2013	art. 25 C. 2 R.D. 24 DICEMBRE 1934 N. 2316 come modificato dall'articolo 7 del D.L. 158/2012	da € 500,00 a € 2.000,00 Si applica inoltre la sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per tre mesi. € 666,67	Prefetto
Minore di anno sedici che fuma in luogo pubblico	art. 25 C. 2 R.D. 24 DICEMBRE 1934 N. 2316	Euro 6,00 (non meno di 10,00 Euro per 10 lex 689/81)	Prefetto
Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.	Art. 1 legge 584/1975 in rel. Art. 51 l. 16 gennaio 2003 n. 3	Euro 55,00 raddoppiata a 110,00 per presenza di donna in evidente stato di gravidanza o minore di anni 12	ASL (l.r. 1/2000 art. 58 quinquies) versamento all'ASL di Cremona - Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo, c.so Matteotti n. 15 - Cremona - IBAN IT06V0306911410100000301000 specificando la causale di versamento (processo verbale n. _____ del _____) oppure tramite C/C postale n. 11527264 intestato all'ASL di Cremona
Fumo in autoveicolo, in sosta od in movimento, alla presenza di donna in stato di gravidanza o minori di anni 18	Art. 1 legge 584/1975 in rel. Art. 51 l. 16 gennaio 2003 n. 3	Euro 55,00 raddoppiata a 110,00 per presenza di donna in evidente stato di gravidanza o minore di anni 12	ASL (l.r. 1/2000 art. 58 quinquies) versamento all'ASL di Cremona - Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo, c.so Matteotti n. 15 - Cremona - IBAN IT06V0306911410100000301000 specificando la causale di versamento (processo verbale n. _____ del _____) oppure tramite C/C postale n. 11527264 intestato all'ASL di Cremona